

S C H E M A di

CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia

TRA

La Società Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede in Bari, via Salvatore Cognetti, n. 36 (codice fiscale/P. IVA 00347000721), qui rappresentata dalla Dott.ssa Franca Portincasa, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, è titolare, ex D. Lgs. n. 141/1999, della concessione per il Servizio Idrico Integrato nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania;

- l'art. 2, comma 3, lettera t), della succitata legge regionale n. 41/2017, attribuisce all'ASSET il compito di fornire il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi, nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
- la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. è una società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, quindi, trattandosi di ente regionale, rientra fra i possibili destinatari dell'attività di supporto di ASSET, ai sensi della succitata legge regionale n. 41/2017;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- l'ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;

Tutto quanto premesso:

- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto e a rete, nonché servizi socio-ambientali;
- l'art. 26, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016 stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. è interessata ad attivare un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi, attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per questo intende promuovere una Convenzione con l'Agenzia regionale ASSET;

- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l'interesse pubblico di cui all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, effettivamente comune tra la Società pubblica Acquedotto Pugliese S.p.A. e ASSET e che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del D.LGS. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi a mitigare il rischio idrogeologico nel territorio della Regione Puglia;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire alla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni; i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione. La Società Acquedotto Pugliese S.p.A. provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla quantificazione dei ristori delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 Compiti e responsabilità

Con la presente Convenzione la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento sia per la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività per la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. sarà l'Ing. Emilio Tarquinio, mentre per l'ASSET sarà il Direttore Generale.

Art. 4 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad esso allegate.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 Impegni tra le parti

L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere alla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori.

La Società Acquedotto Pugliese S.p.A. provvederà al trasferimento delle relative risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla ricezione della fattura che seguirà all'esito della formale accettazione della stima delle spese. Nel caso di attività complesse si riserva di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

5.1.1. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. si impegna a:

- a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività, che restano di proprietà materiale ed intellettuale di AQP;
- b) Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.

5.2. L'ASSET si impegna a:

- a) Mettere a disposizione dei RUP nominati dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. figure professionali che siano loro di supporto, le quali ultimo restano alle dirette dipendenze e sotto il potere di indirizzo, coordinamento e di controllo di ASSET senza alcuna subordinazione nei confronti di AQP. Riguardo il personale messo a disposizione per l'attività di supporto, resta a carico di ASSET ogni responsabilità, incombenza ed onere datoriale, corrispettivo, retributivo, previdenziale, nonché afferente l'osservanza delle norme e disposizioni in materia di sicurezza del posto di lavoro e contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- b) Sviluppare le progettualità richieste dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione;
- c) Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- d) Collaborare ed assistere la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto;
- e) Provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 della presente Convenzione anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica.

3. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o commissionando all'esterno, in proprio nome e conto, l'espletamento di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati

4. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

5. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

6. I risultati delle attività saranno di proprietà congiunta sia dell'AQP che di ASSET, i quali potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali.

Allorché i risultati fossero oggetto di pubblicazione scientifiche è fatto obbligo ad entrambi i soggetti di citare l'altro soggetto contitolare e la ricerca nell'ambito dei quali i risultati sono stati ottenuti.

Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi: al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della presente convenzione; al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

I risultati e documenti che risultati ottenuti e/o prodotti nell'ambito delle finalità contrattuali saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna).

Art. 6 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per la Società Acquedotto Pugliese S.p.A., oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.

Per le attività previste all'art. 5 della Convenzione, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. concorderà con ASSET le somme da ristorare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno commissionati da ASSET a sua cura, spesa, ed in nome e per conto proprio, e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

E' esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.

Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi senza diritto di indennizzo alcuno

Art. 8 – Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti e le parti eleggono in Bari il Foro competente.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

ART.10 – Clausola di riservatezza

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101- Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 101/18.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire) che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra

individuare e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Sin da ora sono considerate riservate le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, i dati contabili, l'anagrafica clienti, reti e nodi idrici, fiscali e di bilancio delle consociate nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata.

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria. Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente contratto ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto. Il presente accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le parti eleggono Bari quale Foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.

La Parte ricevente e la parte divulgante, si impegnano espressamente a manlevare e tenere l'altra parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente atto.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 11 - Norme finali

La presente Convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Società Acquedotto Pugliese S.p.A.: direzioneindustriale@pec.aqp.it;
- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

La presente Convenzione viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Il Rappresentante Legale della Società
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direttore Generale

(Dott.ssa Franca Portincasa)

Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

25 gennaio 2022

File : C:/Users/Roberto_2/dikeTmpdir/SCHEMA CONVENZIONE EX ART 15 ASSET_rev 17-01-2022 def.docx.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 25/01/2022 11.53.21 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : FRANCA PORTINCASA
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : TINIT-PRTFNC57H65A662N
Stato : IT
Cod. Ident. : 202014965527
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 06/04/2020 17.42.42 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 06/04/2023 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 24/01/2022 08.58.01 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : RAFFAELE SANNICANDRO
Ente Certificatore : TI Trust Technologies eIDAS CA
Cod. Fiscale : TINIT-SNNRFL58P22A662N
Ruolo : Direttore Generale Asset
Stato : IT
Organizzazione : Regione Puglia
Cod. Ident. : ITT2707201419353609546
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 27/07/2020 14.19.39 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 27/07/2023 14.19.38 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data e Ora Firma : 17/01/2022 18.41.20 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Time Stamp Server - 2
Ente Certificatore : TI Trust Technologies eIDAS TSA
Stato : IT
Organizzazione : Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Unità Organizzativa : Servizi di certificazione
Certificato Sottoscrizione : NO
Validità Cert dal: : 04/01/2022 14.38.10 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/01/2025 14.38.10 (UTC Time)
Marca di: : RAFFAELE SANNICANDRO

